

Informativa per la clientela

Circolare n. 16

del 4 ottobre 2017

PROROGATO LO SPESOMETRO AL 5 OTTOBRE, OPERATIVO IL PORTALE ENEA PER LE DOMANDE RELATIVE ALLA DETRAZIONE SUGLI INTERVENTI SU PARTI COMUNI, COMPENSAZIONI PER PATROCINIO GRATUITO AMMESSE ANCHE PER GLI STUDI ASSOCIATI, IL NUOVO MODELLO RLI, PER LE STRUTTURE RICETTIVE IL SUPER AMMORTAMENTO E' CUMULABILE CON IL BONUS HOTEL, ELENCHI INTRASTAT ACQUISTI TRIMESTRALI SOPPRESSI, DUE INTERESSANTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE

L'invio della comunicazione dei dati delle fatture è stato prorogato al 5 ottobre, operativo il portale ENEA per l'invio delle domande relative alla detrazione del 70 e 75% sugli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica delle parti comuni di edifici condominiali, possibilità di compensare i debiti fiscali dei legali con i crediti degli stessi vantati per le attività di gratuito patrocinio estesa anche agli studi, aggiornato il modello RLI, per le strutture ricettive il bonus hotel è cumulabile con il super ammortamento, gli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi soppressi dal 2018, la Cassazione si pronuncia su responsabilità per infedele dichiarazione del socio accomandante e avviso di accertamento mediante raccomandata alla residenza estera: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

SOGGETTI INTERESSATI



IMPRESE

- **Spesometro 2017 prorogato al 5 ottobre**
- **Contratti di locazione: aggiornato il modello RLI**
- **Super ammortamento: cumulabile con il bonus hotel per le strutture ricettive**
- **Elenchi INTRASTAT: soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi**
- **Il socio accomandante risponde per infedele dichiarazione anche se non si occupa della gestione della sas**



PROFESSIONISTI

- **Spesometro 2017 prorogato al 5 ottobre**
- **Detrazione al 70 e 75%: è operativo il portale ENEA per inviare le domande relative agli interventi sulle parti comuni**
- **Compensazioni per gratuito patrocinio: ammessi anche gli studi associati**
- **Elenchi INTRASTAT: soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi**



PERSONE FISICHE

- **Detrazione al 70 e 75%: è operativo il portale ENEA per inviare le domande relative agli interventi sulle parti comuni**
- **Contratti di locazione: aggiornato il modello RLI**
- **Avviso di accertamento all'indirizzo di residenza estera**

SOMMARIO

1. SPESOMETRO 2017: ADEMPIMENTO PROROGATO AL 5 OTTOBRE	Pag. 3
2. DETRAZIONE AL 70 E 75%: E' OPERATIVO IL PORTALE ENEA PER INVIARE LE DOMANDE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI	Pag. 4
3. COMPENSAZIONI PER GRATUITO PATROCINIO: AMMESSI ANCHE GLI STUDI ASSOCIATI	Pag. 5
4. CONTRATTI DI LOCAZIONE: AGGIORNATO IL MODELLO RLI	Pag. 6
5. SUPER AMMORTAMENTO: CUMULABILE CON IL BONUS HOTEL PER LE STRUTTURE RICETTIVE	Pag. 7
6. ELENCHI INTRASTAT: SOPPRESSI I MODELLI TRIMESTRALI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	Pag. 8
7. IL SOCIO ACCOMANDANTE RISPONDE PER INFEDELE DICHIARAZIONE ANCHE SE NON SI OCCUPA DELLA GESTIONE DELLA SAS	Pag. 9
8. AVVISO DI ACCERTAMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA ALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA ESTERA	Pag.10

1. SPESOMETRO 2017: ADEMPIMENTO PROROGATO AL 5 OTTOBRE

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa, proroga di fatto la scadenza per l'invio delle Comunicazioni dati fatture, il cosiddetto Spesometro, dal 28 settembre al 5 ottobre.

1.1 Spesometro 2017: scadenza prorogata

Nuova proroga per lo Spesometro, a seguito della sospensione del servizio web per l'invio delle Comunicazioni dati fatture.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato del 25 settembre 2017, informa che "*saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017*". I dettagli verranno forniti con provvedimento direttoriale in via di emanazione.

Inoltre non verranno applicate sanzioni, per meri errori materiali, sulle comunicazioni inviate entro 15 giorni dall'originaria scadenza, dal 28 settembre dunque, nel caso in cui l'Agenzia dovesse riscontrare oggettive difficoltà dei contribuenti nella trasmissione di dette comunicazioni.

1.2 Spesometro 2017: riattivazione della piattaforma web

Le Entrate comunicano inoltre che il servizio web "Fatture e Corrispettivi", sospeso dal 22 settembre scorso, sarà riattivato oggi 26 settembre 2017. La sospensione si è resa necessaria, afferma l'Agenzia, per consentire alla Sogei, che gestisce il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, di effettuare degli interventi correttivi.

Mentre tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali sono sempre rimasti attivi, il servizio web verrà ripristinato in giornata, ma con delle eccezioni, poiché Sogei deve ancora intervenire sulle seguenti funzionalità:

- modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web;
- visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi;
- precompilazione dei dati all'interno della funzionalità di generazione dati fattura.

2. DETRAZIONE AL 70 E 75%: E' OPERATIVO IL PORTALE ENEA PER INVIARE LE DOMANDE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI

La detrazione fiscale del 65% prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, come noto, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 (legge di bilancio 2017 - [art.1, co.2, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)).

Inoltre, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, riguardanti interventi volti a migliorare l'efficienza energetica delle parti comuni di edifici condominiali, è prevista una maggiorazione della detrazione nella misura del 70 e 75%, con tetto massimo di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2.1 Gli interventi agevolati sulle parti comuni

La detrazione incrementata al 70% spetta per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

La detrazione incrementata al 75%, invece, spetta per gli stessi interventi del punto precedente finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al DM 26 giugno 2015.

2.2 Attivazione portale ENEA per l'invio delle pratiche

Come previsto per gli interventi rientranti nella detrazione fiscale del 65%, anche per gli interventi agevolati al 70 e 75% occorre trasmettere telematicamente la documentazione comprovante il risparmio energetico conseguito con l'intervento stesso.

Gli interessati dovranno trasmettere la documentazione all'ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l'apposito portale web. Il portale di riferimento varia a seconda dell'anno di ultimazione dell'intervento; per trasmettere le informazioni relative agli interventi del 2017, sulle parti comuni di edifici condominiali, occorre collegarsi al seguente indirizzo web <http://finanziaria2017-condomini.enea.it/index.asp>

Dopo aver effettuato la registrazione al portale sarà necessario trasmettere la seguente documentazione:

- scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all'Allegato A al "decreto edifici";
- scheda descrittiva dell'intervento - Allegato E.

3. COMPENSAZIONI PER GRATUITO PATROCINIO: AMMESSI ANCHE GLI STUDI ASSOCIATI

Il Ministero della Giustizia, con una circolare, interviene sulla possibilità di compensare i debiti fiscali dei legali con i crediti degli stessi vantati per le attività di gratuito patrocinio, estendendola anche agli studi oltre che ai singoli professionisti.

3.1 Compensazioni per gratuito patrocinio: la circolare ministeriale

Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 1° settembre 2017, rettifica la circolare del 3 ottobre 2016 riguardante l'ammissione alla procedura dei crediti vantati da avvocati che esercitano la professione in forma associata.

La nuova circolare con riferimento all'interpretazione "*dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato il 15.7.2016 e concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, si rappresenta che, all'esito di apposita interlocuzione interna (avviata su impulso del Consiglio nazionale forense), si è pervenuti alla conclusione per cui debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 778, della legge n. 208/2005, tutti gli avvocati, anche ove esercenti la professione in forma associata o societaria*".

Si ricorda che...



La Legge 208/2015 ha stabilito che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari nei confronti dello Stato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del DPR 115/2002, possono:

- compensare tali crediti in F24 con i debiti fiscali (compresa l'IVA);
- pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti.

Per poter usufruire di tale beneficio, vanno rispettati determinati vincoli:

- i crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- i crediti non devono essere stati pagati nemmeno parzialmente;
- non deve essere stata proposta opposizione ai sensi dell'art.170 del DPR 115/2002;
- i crediti sono compensabili entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati;
- deve essere stata emessa, in relazione a tali crediti, apposita fattura elettronica ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Occorre poi esercitare, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, l'opzione (esclusivamente per l'intero importo della singola fattura) per l'utilizzo dei crediti con riferimento a ciascuna fattura elettronica ovvero cartacea registrata. Sempre sulla piattaforma verranno comunicate le ammissioni alla procedura di compensazione.

L'opzione va esercitata tra il 1°marzo ed il 30 aprile di ciascun anno.

4. CONTRATTI DI LOCAZIONE: AGGIORNATO IL MODELLO RLI

Il nuovo modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), approvato con il provvedimento n. 112605 del 2017 dell'Agenzia delle Entrate, è entrato in vigore dal 19 settembre 2017.

In concomitanza con detta entrata in vigore, l'amministrazione finanziaria ha provveduto ad aggiornare il software RLI che deve essere utilizzato per:

- registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili;
- comunicazione di eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni;
- esercizio dell'opzione e della revoca della cedolare secca;
- comunicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto.

Il nuovo modello RLI contiene alcune novità rispetto a quello precedentemente in uso:

- possibilità di fare richiesta di ulteriori informazioni sulle parti e sulla tipologia di contratto da registrare;
- introduzione del quadro E nel quale vanno indicati eventuali canoni diversificati in funzione della durata del contratto stesso.

Due le modalità di presentazione:

- in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, attraverso l'apposito software rilasciato dalle Entrate;
- in forma cartacea presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (questa è un'opzione valida soltanto per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica).

La presentazione del modello semplificato, privo cioè della copia del contratto in allegato, è consentita soltanto in alcuni casi particolari:

- il numero di locatori e di conduttori non sia superiore a tre;
- si tratti di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze;
- gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita;
- il contratto riguardi esclusivamente la locazione e dunque non comprenda ulteriori pattuizioni;
- il contratto sia stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione

5. SUPER AMMORTAMENTO: CUMULABILE CON IL BONUS HOTEL PER LE STRUTTURE RICETTIVE

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118/E del 2017, chiarisce che il bonus hotel e il super ammortamento sono cumulabili sui medesimi investimenti.

5.1 Super ammortamento: i quesiti dei contribuenti

Le Entrate hanno ricevuto numerose richieste di chiarimenti circa la cumulabilità o meno, sui medesimi investimenti, del "credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, di cui all'articolo 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Super ammortamento)".

In sostanza i contribuenti si domandano se sia possibile applicare i cosiddetti bonus hotel e super ammortamento, contemporaneamente. Il dubbio sorge poiché il decreto interministeriale del 7 maggio 2015, che regola il bonus hotel, al comma 3 dell'art. 3, stabilisce che lo stesso "è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale".

5.2 Super ammortamento: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, afferma che, sentito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il divieto di cumulo previsto dal decreto interministeriale di cui al paragrafo precedente si riferisce alle agevolazioni fiscali già in vigore al momento di emanazione dello stesso e non anche per quelle previste successivamente.

La norma relativa al super ammortamento, art. 1, commi da 91 a 94, della legge n.208/2015, è stata introdotta in data successiva a quella dell'adozione del decreto ministeriale con divieto di cumulo e *"persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive"*.

Diversa inoltre la forma di agevolazione, con il bonus hotel rappresentato da un credito di imposta e il super ammortamento che si sostanzia in una maggiorazione percentuale dei costi fiscalmente riconosciuti per gli investimenti.

Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate conclude che i due benefici fiscali sono cumulabili sul medesimo investimento.

6. SUPER AMMORTAMENTO: CUMULABILE CON IL BONUS HOTEL PER LE STRUTTURE RICETTIVE

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale, riduce gli adempimenti per i soggetti passivi IVA obbligati all'invio degli elenchi Intrastat, sopprimendo i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi.

6.1 Elenchi Intrastat: abolizione modelli e semplificazioni

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. 194409 del 25 settembre 2017, accoglie quanto previsto dall'art. 50, comma 6, terzo periodo, DI 331/1993, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, DI 244/2016, apportando alcune semplificazioni negli adempimenti richiesti ai contribuenti IVA.

Il provvedimento in particolare prevede:

- l'abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi (modello INTRA 2bis e modello INTRA 2quater);
- che i modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi abbiano una valenza esclusivamente statistica;
- l'innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni, da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50mila a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi, per l'obbligo di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi mensili.

Resta invariato l'obbligo di presentazione mensile e trimestrale dei modelli Intra previsti per le cessioni di beni e di servizi, con una soglia pari a 50mila euro.

6.2 Elenchi Intrastat: riduzione delle duplicazioni

Il provvedimento delle Entrate precisa inoltre che le informazioni rilevanti dal punto di vista statistico su acquisti intracomunitari di beni e servizi, saranno ricavate dalle

comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o in alternativa dalle fatture elettroniche trasmesse in via telematica.

In sostanza gli elenchi sono stati soppressi per eliminare la duplicazione di dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Fino al 31 dicembre 2017, però, le regole circa gli elenchi Intrastat rimarranno invariate rispetto a quanto previsto finora. Soppressioni e semplificazioni saranno infatti operative a partire dal 1° gennaio 2018.

7. IL SOCIO ACCOMANDANTE RISPONDE PER INFEDELE DICHIARAZIONE ANCHE SE NON SI OCCUPA DELLA GESTIONE DELLA SAS

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 22011 del 21 settembre scorso ha accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate che aveva promosso ricorso in sede di legittimità contro le decisioni dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto non colpevole la socia accomandante di una sas, in relazione al pagamento delle maggiori somme dovute dalla società e rilevate da un accertamento fiscale. I giudici d'appello, avevano infatti confermato quanto già deciso dai giudici di prime cure, ovvero che alla contribuente non fosse imputabile alcun dolo o colpa per il maggior reddito accertato in capo alla società e, quindi, che non le dovessero essere addebitate le sanzioni previste, poiché l'omesso controllo da parte della socia non sarebbe dipeso da negligenza o complicità, bensì dalla evidente fiducia che ella aveva posto nell'agire dei suoi familiari, anch'essi soci che detenevano il totale controllo gestionale della sas, cui la contribuente era estranea, anche per formazione professionale.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR per violazione dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 471/97, degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 472/97, dell'art. 5 DPR n. 917/86, degli artt. 2320 e 2697 c.c. trovando l'approvazione della Cassazione, secondo cui, a norma del DPR n. 519/1913 art. 5, il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti della società di persone va imputato al socio in proporzione della sua quota ai fini Irpef, ciò comporta che allo stesso socio vada applicato l'art. 46 del dpr n. 600/1913 e questo vale anche per il socio accomandante di una sas, essendo irrilevante che il socio sia estraneo all'attività di gestione della società, in quanto ad esso è sempre consentito di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione, quindi, non viene irrogata sulla base della mera volontarietà, e non è in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5; nel suo caso, la colpa infatti consta nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. (nello stesso senso Cass., n.19456/2009: "il socio di società di persone [...] risponde per infedele dichiarazione della società di cui è parte, in quanto egli non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell'ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora come la rivesta, gli consente il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l'effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione").

Il reddito di partecipazione del socio accomandante è da considerarsi pertanto suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi utilizzati dalla società per realizzarli, allo stesso modo il socio accomandante, sebbene non si occupi della gestione, è chiamato a rispondere delle sanzioni inflitte alla società di cui è parte, fermo restando il suo diritto di agire nei confronti della

società in sede civile ordinaria per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché ottenere la dichiarazione di esclusione della sua responsabilità, qualora sia dimostrata la sua buona fede (Cass. n. 11989/15).

Nella vicenda, quindi, la qualità di socio accomandante della contribuente non ha fatto venir meno l'imputabilità alla stessa, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l'incremento di ricchezza della società; peraltro, a nulla è valso il fatto che la contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria, in quanto avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l'aiuto di professionisti. Accettando quindi il ruolo giuridico di socia accomandante, ne ha irrimediabilmente assunto ogni diritto, obbligo e responsabilità.

8. AVVISO DI ACCERTAMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA ALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA ESTERA

In tema di notificazione di avviso di accertamento che accerta il maggior credito dovuto allo Stato, nei confronti di cittadini italiani residenti all'estero, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 20256/2017) ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate promosso contro la decisione dei giudici tributari d'appello della Liguria, i quali avevano ritenuto invalida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata dall'Amministrazione Finanziaria mediante lettera raccomandata all'indirizzo di residenza estera del contribuente risultante dall'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). L'AF, nel proprio ricorso, riteneva che, pur potendosi trattare di notifica irregolare, essa doveva considerarsi sanata per il raggiungimento dello scopo, in quanto il contribuente si era costituito in giudizio e difeso nel merito, dimostrando in tal modo di essere a conoscenza della questione.

La Cassazione ha cassato la sentenza dei giudici tributari di merito, chiarendo che, seppur l'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a persona non residente, né dimorante né domiciliata nella Repubblica, faccia riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni internazionali, prevedendo, in caso d'impossibilità, che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l'atto, tuttavia, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del DPR n. 600/73, norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano una maggiore credito erariale, si prevede che "in alternativa a quanto disposto dall'art. 142 c.p.c." la notificazione ai contribuenti non residenti "è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero". La norma, non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso del contribuente residente in paese extra UE, pertanto è applicabile in entrambi i casi. La suddetta disposizione normativa è stata introdotta dall'art. 2 primo comma lett a) del D.L. n. 40/10. Deve peraltro ritenersi fondato, secondo un orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità, anche il fatto che la costituzione e la difesa nel merito da parte del contribuente sana l'eventuale nullità della notifica dell'avviso (Cass. nn. 5057/15, 654/14, 1238/14, ord. n. 917/16).

STUDIO CELONA S.R.L.

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17 - ROMA

TEL.: +39 06-88817280 - FAX: +39 06-88817282

MAIL: INFO@STUDIOCELONA.COM - WWW.STUDIOCELONA.COM